

**PROPOSTA di LEGGE REGIONALE**

**“ Giornata Regionale della Polizia locale della Campania “**

**presentata dal Gruppo di Alleanza Nazionale**

Firmatari i Consiglieri:

Pontarelli Angelo



Ronghi Salvatore



Cantalamesa Antonio




Castiello Giuseppina




D'Ercole Francesco



Gagliano Salvatore



Lombardi Benedetto



ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 04

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 3 FEB. 2004
PROT. <u>1010</u>

*F*

## RELAZIONE di ACCOMPAGNAMENTO

Con la Legge Regionale N° 12 del 13 giugno 2003 sono state emanate norme in materia di "Polizia Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di Sicurezza".

Poiché al suo interno non è stata disciplinata la previsione del conferimento di particolari e specifiche onorificenze e decorazioni per gli appartenenti alla Polizia Locale della nostra Regione che maggiormente si distinguono per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento dei propri compiti d'istituto, con la presente proposta di Legge Regionale denominata "Giornata Regionale della Polizia Locale della Campania" si intende colmare tale vuoto legislativo allineando la nostra Regione a tutte le altre che hanno già statuito al riguardo.

Questo, in aderenza alla grande considerazione che la Polizia Locale, quale corpo di agenti cui è affidata, con competenze specifiche, la cura del tessuto urbano, riceve dalla totalità dei cittadini sempre più esigenti in materia di sicurezza e presidio del territorio.

Ecco perché, si è ritenuto necessario istituire con legge, per un doveroso riguardo a questa benemerita categoria, una giornata Regionale della Polizia Locale della Campania nel cui contesto conferire ai "Caschi Bianchi" maggiormente meritevoli, quale riconoscimento delle Istituzioni, onorificenze decorazioni.

E' noto, infatti, che gli appartenenti alla Polizia Locale, così come viene riportato spesso dagli organi di informazione si rendono protagonisti di azioni coraggiose ed eroiche per difendere i cittadini o fronteggiare episodi criminali. Per questi motivi il Gruppo Regionale di Alleanza Nazionale ha ritenuto opportuno sottoscrivere la seguente proposta di Legge.

## Art.1

1. La Regione celebra annualmente in una data stabilita dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, la "Giornata Regionale della polizia Locale della Campania".
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate iniziative, individuate nella deliberazione di cui allo stesso comma, nel cui ambito rientra, in particolare, il conferimento, da parte del Presidente della Regione, di onorificenze agli appartenenti ai corpi e ai servizi di Polizia Locale che si siano distinti per azioni e condotte particolarmente meritevoli.

## Art.2

1. La Giornata Regionale della Polizia Locale, si svolge annualmente, di norma, è organizzata nella Città di Napoli, ma si potrà tenere anche in altri capoluoghi di Provincia, previa deliberazione della Giunta Regionale.

### Art.3

1. Le decorazioni si distinguono in:

- a) Medaglia e nastrino di lungo comando, diversificate in tre fogge, previste rispettivamente per quindici, venti e venticinque anni di comando, sia presso i corpi e servizi di Polizia Locale;
- b) Medaglia e nastrino di anzianità di servizio, diversificate in tre fogge, previste rispettivamente per quindici, venticinque e trentacinque anni di servizio, sia presso i corpi e servizi di Polizia Locale;
- c) Croce e nastrino per meriti speciali, prevista per gli operatori di Polizia locale particolarmente distintisi per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore;
- d) Medaglia e nastrino per eventi particolari, varati con apposito atto del Presidente della Regione.

2. L'elencazioni di cui alle lettere precedenti, costituisce ordine di applicazione di nastri e medaglie.

### Art.4

Le decorazioni sono portate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità: i nastri sono portati sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale; le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastri sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.

## Art.5

1. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono autorizzate o conferite dall'Amministrazione di appartenenza su segnalazione del Comando presso il quale l'operatore è in servizio, previo computo dei periodi di comando e/o di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi presso diversi Enti Locali.
2. La decorazione per eventi particolari è conferita dal Presidente della Regione.
3. La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione.
4. Le segnalazioni per il conferimento della croce per meriti speciali possono essere effettuati:
  - a) dalle Amministrazioni di appartenenza;
  - b) dal Comandante o Responsabile del servizio;
  - c) dalle Associazioni professionali di categoria e/o Sindacati;
  - d) da almeno 30 Operatori di Polizia Locale;
  - e) da almeno 250 cittadini;
5. Le segnalazioni per il conferimento di cui all'art.2 comma 2 dovranno pervenire alla Presidenza della Regione entro la data 31/12 di ciascun anno;

## Art.6

1. L'istruttoria per la concessione delle onorificenze di cui all'art. 2 comma 2 è di competenza del comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 7 della legge Regionale n. 12 del 13/06/2003 che si esprime entro 30 giorni.
2. Il comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1 individuerà il colore e la foggia delle onorificenze previste dalla presente legge.

## Art.7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi destinati alla scuola regionale di cui all'art. 8 della legge Regionale n. 12 del 13/06/2003.

## Art.8

La presente legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.  
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.